



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 dicembre 2019
(OR. en)

14764/19

EF 351
ECOFIN 1099
DELECT 216

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 novembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 8882 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 29.11.2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 8882 final.

All: C(2019) 8882 final

Bruxelles, 29.11.2019
C(2019) 8882 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 29.11.2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402 ("il regolamento sulle cartolarizzazioni"), in particolare le lettere b) e c), conferisce all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il mandato di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le informazioni che i futuri repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono fornire nella domanda di registrazione. L'ESMA era tenuta a presentare detti progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, la Commissione decide se approvare i progetti di norme presentati entro tre mesi dal loro ricevimento. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha effettuato una consultazione pubblica. Il documento di consultazione è stato pubblicato il 23 marzo 2018 e il periodo di consultazione si è concluso il 23 maggio 2018. Inoltre, il 13 aprile 2018 si è svolta un'audizione pubblica. Conformemente al mandato conferitole dal regolamento, per l'elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione l'ESMA ha collaborato strettamente con l'Autorità bancaria europea e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, tutte le pertinenti informazioni generali, in particolare il contesto e la motivazione dei progetti di norme tecniche, la valutazione di impatto e il feedback sulla consultazione pubblica, sono incluse nella relazione finale, che è stata approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA il 13 novembre 2018 e pubblicata sul sito web pubblico dell'ESMA.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato specifica il contenuto della domanda del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni svolgeranno un ruolo fondamentale nel promuovere la trasparenza nei mercati delle cartolarizzazioni dell'Unione: forniranno informazioni agli investitori, ai potenziali investitori e agli organismi del settore pubblico affinché ottemperino ai rispettivi obblighi a norma del regolamento sulle cartolarizzazioni.

Al fine di ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi per i partecipanti al mercato, le norme per la registrazione e per l'estensione della registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni si basano su infrastrutture, procedure operative e formati preesistenti che sono stati introdotti per segnalare le operazioni di finanziamento tramite titoli e i contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni.

Per estendere la registrazione è prevista una domanda semplificata che consente ai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365 di presentare una domanda semplificata di estensione della registrazione a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Al fine di evitare una duplicazione

degli obblighi, i repertori di dati sulle negoziazioni che chiedono di essere registrati come repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero fornire informazioni dettagliate sugli elementi aggiuntivi necessari a garantirne la conformità al regolamento (UE) 2017/2402.

Le cartolarizzazioni sono strumenti molto complessi che comportano molte tipologie di informazioni diverse, tra cui informazioni sulle caratteristiche delle esposizioni sottostanti, informazioni sui flussi di cassa, informazioni sulla struttura della cartolarizzazione e informazioni sugli accordi giuridici e operativi conclusi con terzi. È pertanto essenziale che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni richiedenti dimostrino di possedere conoscenze ed esperienza professionale sufficienti rispetto a tali prodotti e la capacità di ricevere, trattare e mettere a disposizione le informazioni richieste. Inoltre, è essenziale che i richiedenti dimostrino di avere personale, sistemi, controlli e procedure adeguati.

Oltre ai servizi di base inerenti a cartolarizzazione, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono anche fornire servizi accessori inerenti a cartolarizzazione, che sono conseguenti alla prestazione dei servizi di base. Al tempo stesso, l'utilizzo di risorse comuni all'interno di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per i servizi di base inerenti a cartolarizzazione, da un lato, e i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o i servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione, dall'altro, può dar luogo a un contagio dei rischi operativi fra questi servizi.

Considerando che la convalida, la riconciliazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni possono necessitare di un'effettiva separazione operativa per evitare tale contagio dei rischi, pratiche come sistemi di front-end comune, un punto di accesso comune alle informazioni o l'utilizzo dello stesso personale per vendite, conformità o servizi di assistenza ai clienti potrebbero essere meno esposte al rischio di contagio e, di conseguenza, potrebbero non richiedere necessariamente una separazione operativa. È pertanto importante che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni forniscano, nelle loro domande, informazioni sufficienti sull'esistenza di un livello adeguato di separazione operativa tra le risorse, i sistemi o le procedure utilizzati per fornire i servizi di repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e le restanti attività.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 29.11.2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, terzo comma, nella misura in cui si riferisce al primo comma, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 prevede che le informazioni per un'operazione di cartolarizzazione siano messe a disposizione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o, in assenza di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, mediante un sito web che soddisfi determinati requisiti. L'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce le condizioni e la procedura per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, in particolare l'obbligo di presentare una domanda di registrazione o, nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio² o ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio³, una domanda di estensione della registrazione ai fini dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402.
- (2) Al fine di ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi per i partecipanti al mercato, le norme per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, comprese le norme per la registrazione mediante estensione della registrazione ai fini dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero basarsi sulle infrastrutture, le procedure

¹ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

² Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

operative e i formati esistenti che sono stati introdotti in relazione alla segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei contratti derivati. Le norme in materia di registrazione dovrebbero tuttavia riflettere anche le specificità delle cartolarizzazioni, comprese le complessità associate all'*hosting* dei dati e della documentazione relativi alla cartolarizzazione, e dovrebbero riflettere i recenti sviluppi del mercato, come l'uso comune dell'identificativo della persona giuridica (LEI), che migliora l'organizzazione e la classificazione delle informazioni sui soggetti giuridici da fornire nella domanda. Per chiarezza e facilità di consultazione per i richiedenti è altresì auspicabile che le norme in materia di registrazione seguano l'ordine dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/2402.

- (3) Le cartolarizzazioni sono strumenti molto complessi che comportano molte tipologie di informazioni diverse, tra cui informazioni sulle caratteristiche delle esposizioni sottostanti, informazioni sui flussi di cassa, informazioni sulla struttura della cartolarizzazione e informazioni sugli accordi giuridici e operativi conclusi con terzi. È pertanto importante che il futuro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dimostri di possedere conoscenze ed esperienza professionale sufficienti in materia di cartolarizzazioni e la capacità di ricevere, trattare e mettere a disposizione le informazioni pertinenti di cui al regolamento (UE) 2017/2402. I futuri repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero inoltre poter dimostrare che il personale, i sistemi, i controlli e le procedure siano adeguati a garantire la conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/2402.
- (4) I repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire servizi, denominati "servizi accessori inerenti a cartolarizzazione", che sono direttamente correlati alla prestazione di servizi per i quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402 (di seguito "servizi di base inerenti a cartolarizzazione") e che da essa derivano. Ad esempio, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire servizi di ricerca o consulenza a un potenziale emittente di cartolarizzazioni che utilizza i dati sulle cartolarizzazioni di cui i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dispongono. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire anche servizi accessori che non sono direttamente correlati alla prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione, né da essa derivano (servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione). Tuttavia, l'uso di risorse comuni nell'ambito del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per la fornitura sia di servizi di base inerenti a cartolarizzazione che di servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o anche di servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione potrebbe comportare un contagio dei rischi operativi tra questi servizi. I servizi che comportano la convalida, la riconciliazione, il trattamento o la conservazione di informazioni possono quindi necessitare di un mezzo efficace di separazione operativa al fine di evitare tale contagio. D'altro canto, pratiche come sistemi di front-end comune, un punto di accesso comune alle informazioni o l'utilizzo dello stesso personale per vendite, conformità o servizi di assistenza ai clienti potrebbero essere considerate meno esposte al rischio di contagio e, di conseguenza, non richiedere necessariamente una separazione operativa. I richiedenti la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero pertanto essere tenuti a dimostrare di aver stabilito un livello adeguato di separazione operativa tra le risorse, i sistemi e le procedure utilizzati nelle linee di attività che sono coinvolte nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione e le risorse, i sistemi e le procedure utilizzati in altre linee di attività coinvolte nella fornitura di servizi accessori, indipendentemente dal fatto che queste altre linee di attività siano gestite dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, da un soggetto affiliato o da altro soggetto.

- (5) L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 prevede una domanda semplificata di estensione della registrazione, qualora i repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 o a norma del regolamento (UE) 2015/2365 chiedano di estendere la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai fini dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402. Pertanto, al fine di evitare una duplicazione degli obblighi, le informazioni che il repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente un'estensione della registrazione è tenuto a fornire dovrebbero limitarsi a informazioni dettagliate sugli adattamenti necessari per garantire la conformità al regolamento (UE) 2017/2402.
- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, l'ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "utente": in relazione a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, uno dei seguenti soggetti:
 - (a) qualsiasi soggetto di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - (b) qualsiasi soggetto segnalante in relazione a tale repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
 - (c) qualsiasi altro cliente del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che si avvale dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione forniti dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
- (2) "soggetto segnalante": il soggetto designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402;
- (3) "servizi di base inerenti a cartolarizzazione": i servizi per i quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402;

⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (4) "servizi accessori inerenti a cartolarizzazione": servizi forniti da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che sono direttamente correlati alla prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione forniti dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e da essa derivanti;
- (5) "servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione": servizi che non sono né servizi di base inerenti a cartolarizzazione né servizi accessori inerenti a cartolarizzazione;
- (6) le seguenti espressioni hanno il significato attribuito alle medesime espressioni nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012:
 - (a) "gruppo";
 - (b) "impresa madre";
 - (c) "impresa figlia";
 - (d) "capitale";
 - (e) "stretti legami";
 - (f) "consiglio";
- (7) "alta dirigenza": la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del suo consiglio.

Articolo 2

Identificazione, status giuridico e tipi di cartolarizzazione

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni identifica il richiedente e le attività che il richiedente intende esercitare per le quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
- (2) Ai fini del paragrafo 1, la domanda contiene in particolare:
 - (a) la denominazione sociale del richiedente e l'indirizzo della sede legale nell'Unione e la denominazione sociale e l'indirizzo della sede legale delle imprese figlie e delle succursali del richiedente;
 - (b) l'identificativo della persona giuridica (LEI) registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation;
 - (c) l'indirizzo URL (*Uniform Resource Locator*) del sito web del richiedente;
 - (d) un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinente che indichi la sede di costituzione e l'ambito di attività del richiedente, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell'ambito di attività del richiedente, in entrambi i casi valido alla data in cui è presentata la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
 - (e) i tipi di cartolarizzazione (operazione ABCP o non ABCP), i metodi di trasferimento del rischio (cartolarizzazione tradizionale o cartolarizzazione sintetica) e i tipi di esposizioni sottostanti (immobili residenziali, immobili non residenziali, imprese, leasing, consumatori, automobili, carte di credito, esoterici) per i quali il richiedente presenta domanda di registrazione;
 - (f) l'esistenza di un'eventuale autorizzazione o registrazione del richiedente concessa dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito e, in tal caso, la

denominazione dell'autorità competente e l'eventuale numero di riferimento relativo all'autorizzazione o alla registrazione;

- (g) gli atti costitutivi o le equivalenti condizioni di stabilimento e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di base inerenti a cartolarizzazione;
 - (h) il nominativo e i recapiti della/e persona/e responsabile/i della conformità o altro addetto alla valutazione della conformità del richiedente per quanto concerne la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione;
 - (i) il nominativo e i recapiti della persona di contatto ai fini della domanda;
 - (j) il programma delle operazioni, comprendente l'ubicazione delle principali attività del richiedente;
 - (k) i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o i servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione che il richiedente fornisce o intende fornire;
 - (l) informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
- (3) Su richiesta, il richiedente fornisce all'ESMA anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti del regolamento (UE) 2017/2402 applicabili e consentano all'ESMA di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare.
- (4) Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.

Articolo 3

Organigramma

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene un prospetto che illustra la struttura organizzativa del richiedente, compresa quella dei servizi accessori inerenti a cartolarizzazione e dei servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione.
- (2) Il prospetto di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sull'identità della persona responsabile per ciascuna funzione significativa, comprese informazioni sull'identità di ciascun alto dirigente e delle persone che dirigono di fatto le attività di imprese figlie e succursali.

Articolo 4

Governo societario

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene informazioni concernenti le politiche e le procedure interne di governo societario del

richiedente, nonché il mandato dell'alta dirigenza, compreso il consiglio, dei suoi membri non esecutivi e, se del caso, dei comitati.

- (2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 descrivono la procedura di selezione, nomina, valutazione delle prestazioni e rimozione dell'alta dirigenza.
- (3) Se aderisce a un codice di condotta riconosciuto in materia di governo societario, il richiedente indica il codice nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e fornisce una spiegazione per i casi in cui se ne discosta.

Articolo 5

Controllo interno

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene informazioni dettagliate relative al sistema di controllo interno del richiedente, comprese informazioni sulla funzione di controllo della conformità, la valutazione del rischio, i meccanismi e i dispositivi di controllo interno e la funzione di audit interno.
- (2) Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - (a) le politiche di controllo interno del richiedente e le procedure per garantirne un'attuazione coerente ed efficace;
 - (b) le politiche, le procedure e i manuali per la sorveglianza e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi del richiedente;
 - (c) le politiche, le procedure e i manuali per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente;
 - (d) l'identità degli organi interni incaricati della valutazione dei risultati dei controlli interni.
- (3) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni in relazione alle attività di audit interno del richiedente:
 - (a) qualora vi sia un comitato di audit interno, la composizione, le competenze e le responsabilità dello stesso;
 - (b) la carta, le metodologie, le norme e le procedure della funzione di audit interno;
 - (c) la modalità di elaborazione e applicazione della carta, della metodologia e delle procedure della funzione di audit interno, tenuto conto della natura e della portata delle attività del richiedente, della loro complessità e dei relativi rischi;
 - (d) il piano di lavoro del comitato di audit interno per i tre anni successivi alla data della domanda per quanto riguarda la natura e la portata delle attività del richiedente, la loro complessità e i relativi rischi.

Articolo 6

Conflitti di interesse

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sulle politiche e sulle procedure di gestione dei conflitti di interesse messe in atto dal richiedente:
 - (a) politiche e procedure relative all'identificazione, la gestione, l'eliminazione, l'attenuazione e la comunicazione dei conflitti di interesse senza indugio;

- (b) una descrizione del processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e procedure di cui alla lettera a);
 - (c) una descrizione del livello e della forma di separazione esistente tra le varie funzioni all'interno dell'organizzazione del richiedente, compresa una descrizione di quanto segue:
 - i) le misure adottate per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra funzioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto d'interessi;
 - ii) la sorveglianza di coloro le cui funzioni principali comportano interessi potenzialmente in conflitto con quelli di un cliente;
 - (d) ogni altra misura e controllo messi in atto per assicurare il rispetto delle politiche e delle procedure di cui alla lettera a) per quanto riguarda i conflitti di interesse e il processo di cui alla lettera b).
- (2) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene l'inventario aggiornato, al momento della presentazione della domanda, dei conflitti di interesse rilevanti potenziali e in essere in relazione a servizi di base o accessori inerenti a cartolarizzazione così come a servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione forniti o ricevuti dal richiedente, e la descrizione del modo in cui sono o saranno gestiti. L'inventario comprende i conflitti di interesse derivanti dalle seguenti situazioni:
- (a) qualsiasi situazione in cui il richiedente possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno di un cliente;
 - (b) qualsiasi situazione in cui il richiedente possa avere un interesse nel risultato del servizio fornito a un cliente che è distinto dall'interesse del cliente rispetto a tale risultato;
 - (c) qualsiasi situazione in cui il richiedente possa avere un incentivo a privilegiare i propri interessi o gli interessi di un altro utente o gruppo di utenti anziché gli interessi del cliente cui è fornito il servizio;
 - (d) qualsiasi situazione in cui il richiedente riceva o possa ricevere un incentivo da una persona diversa dal cliente in relazione a un servizio fornito al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, ad esclusione degli incentivi a titolo di commissioni o provvigioni ricevute per il servizio.
- (3) Se fa parte di un gruppo, il richiedente include nell'inventario i conflitti di interesse rilevanti esistenti e potenziali derivanti da altre imprese appartenenti al gruppo e il modo in cui i conflitti sono gestiti e attenuati.

Articolo 7

Assetto proprietario del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:
 - (a) l'elenco con i nomi delle persone o dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un'influenza significativa sulla gestione del richiedente;

- (b) l'elenco delle imprese in cui le persone di cui alla lettera a) detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione esse esercitano un'influenza significativa.
- (2) Se ha un'impresa madre o un'impresa madre capogruppo, il richiedente:
 - (a) utilizza il LEI registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation per identificarla e indica l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre o dell'impresa madre capogruppo;
 - (b) indica se l'impresa madre o l'impresa madre capogruppo è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, comunica ogni numero di riferimento utile e la denominazione dell'autorità di vigilanza responsabile.

Articolo 8

Prospetto dell'assetto proprietario

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene un prospetto indicante i legami proprietari all'interno del gruppo del richiedente, in particolare tra l'impresa madre capogruppo, l'impresa madre, le imprese figlie e ogni altra collegata o succursale.
- (2) Le imprese che figurano nel prospetto di cui al paragrafo 1 sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico, l'indirizzo della sede legale e il LEI registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation.

Articolo 9

Politiche e procedure

Le politiche e le procedure da indicare nell'ambito di una domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni comprendono quanto segue:

- (a) la prova che il consiglio approva le politiche e che l'alta dirigenza approva le procedure ed è responsabile dell'attuazione e dell'aggiornamento delle politiche e delle procedure;
- (b) la descrizione del modo in cui tali politiche e procedure sono comunicate all'interno dell'organizzazione del richiedente, di come il rispetto di tali politiche e procedure è garantito e monitorato quotidianamente e di chi è responsabile del rispetto di tali politiche e procedure;
- (c) qualsiasi documentazione che indichi che i membri del personale e i membri del personale operante nel quadro di un accordo di esternalizzazione siano a conoscenza di tali politiche e procedure;
- (d) la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure;
- (e) la descrizione della procedura per segnalare all'ESMA le violazioni rilevanti di politiche o procedure che possono comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione;
- (f) la descrizione delle modalità di notifica immediata all'ESMA di tutte le modifiche sostanziali previste dei sistemi informatici del richiedente, prima della loro attuazione.

Articolo 10

Conformità alla normativa

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni relative alle politiche e alle procedure del richiedente per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2017/2402:

- (a) la descrizione dei ruoli dei responsabili della conformità e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità, ivi compresa una descrizione delle modalità per assicurare l'indipendenza della funzione di controllo della conformità dal resto dell'impresa;
- (b) le politiche e procedure interne miranti ad assicurare che il richiedente, ivi compresi i suoi dirigenti e dipendenti, rispetti il regolamento (UE) 2017/2402, ivi compresa la descrizione del ruolo del consiglio e dell'alta dirigenza;
- (c) se disponibile, la più recente relazione interna in materia di conformità al regolamento (UE) 2017/2402 preparata dai responsabili della conformità o da qualsiasi altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità nell'organizzazione del richiedente.

Articolo 11

Politiche e procedure in materia di personale

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:

- (a) una copia della politica di remunerazione dell'alta dirigenza, dei membri del consiglio e del personale impiegato nelle funzioni di gestione del rischio e di controllo del richiedente;
- (b) la descrizione delle misure messe in atto dal richiedente per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti.

Articolo 12

Informazioni sui membri del personale del richiedente coinvolti nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sui membri del personale del richiedente coinvolti nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione:

- (a) l'elenco generale dei membri del personale direttamente impiegati dal richiedente, comprensivo di funzioni e qualifiche;
- (b) la descrizione specifica dei membri del personale informatico direttamente impiegati addetti alla fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione, comprensiva delle funzioni e delle qualifiche di ogni dipendente;
- (c) la descrizione delle funzioni e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell'audit interno, dei controlli interni, della conformità, della valutazione del rischio e della revisione interna;
- (d) l'identità dei membri del personale e dei membri del personale che opera nel quadro di un accordo di esternalizzazione;

- (e) informazioni riguardanti la formazione impartita ai membri del personale in merito alle politiche e alle procedure del richiedente nonché alle attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, compresi eventuali esami o altro tipo di valutazione formale richiesti ai membri del personale per la prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione.

La descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), include prove scritte dell'esperienza in materia di tecnologie dell'informazione di almeno un membro del personale competente in materia.

Articolo 13

Documenti finanziari e piani aziendali

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni finanziarie:
 - (a) un bilancio di esercizio completo del richiedente, redatto in conformità a uno dei seguenti insiemi di principi:
 - i) i principi internazionali adottati in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;
 - ii) i principi contabili nazionali dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito, come imposto dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶;
 - (b) se il bilancio del richiedente è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, i bilanci d'esercizio comprendono la relazione di revisione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati;
 - (c) se il richiedente è sottoposto a revisione dei conti, il nome e il numero di registrazione nazionale del revisore esterno.
- (2) Se le informazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 non sono disponibili, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sul richiedente:
 - (a) una dichiarazione pro forma attestante la disponibilità di risorse adeguate e la situazione attesa dell'impresa nei sei mesi successivi alla registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
 - (b) il bilancio intermedio, qualora il bilancio di esercizio non sia ancora disponibile per il periodo richiesto dai documenti di cui al paragrafo 1;
 - (c) il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quale lo stato patrimoniale, il conto economico, variazioni del patrimonio netto e dei flussi di cassa, un riepilogo

⁵ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁶ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁷ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

delle politiche contabili e altre note esplicative richiesti dai documenti di cui al paragrafo 1.

- (3) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene un piano finanziario aziendale che contempla diversi scenari economici per la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione per un periodo di riferimento minimo di tre anni e le seguenti informazioni per ciascuno scenario:
- (a) i ricavi previsti per ciascuna delle seguenti categorie di servizi forniti dal richiedente, indicati separatamente per ciascuna categoria:
- i) servizi di base inerenti a cartolarizzazione;
 - ii) servizi accessori inerenti a cartolarizzazione;
 - iii) servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
 - iv) servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni accessori direttamente correlati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e da esse derivanti;
 - v) servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365;
 - vi) servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni accessori direttamente correlati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365 e da esse derivanti;
 - vii) servizi accessori combinati che sono direttamente correlati a ciascuna delle seguenti combinazioni di servizi e da esse derivanti:
 - servizi di base inerenti a cartolarizzazione e servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
 - servizi di base inerenti a cartolarizzazione e servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365;
 - servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, e servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni di base consistenti nella raccolta e nella conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365;
 - viii) tutti i servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione, forniti nell'Unione o al di fuori di essa, che sono soggetti a registrazione e vigilanza da parte di un'autorità pubblica;

- (b) il numero di operazioni di cartolarizzazione che il richiedente prevede di mettere a disposizione degli utenti elencati all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
- (c) i costi fissi e variabili connessi alla fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione.

I diversi scenari economici individuati nel piano finanziario aziendale comprendono uno scenario di riferimento in materia di ricavi, le variazioni positive e negative di almeno il 20 % rispetto a tale scenario e le variazioni positive e negative di almeno il 20 % rispetto al numero di operazioni di cartolarizzazione attese, individuato come riferimento nel piano finanziario aziendale.

- (4) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene il bilancio di esercizio sottoposto a revisione dell'impresa madre dei tre esercizi anteriori alla data di presentazione della domanda, ove disponibile.
- (5) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sul richiedente:
 - (a) la descrizione dei piani futuri per la costituzione di imprese figlie e la loro ubicazione;
 - (b) la descrizione delle attività previste, comprese le attività delle imprese figlie o delle succursali.

Articolo 14

Risorse informatiche

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sulle risorse informatiche:

- (a) la descrizione dettagliata del sistema informatico utilizzato dal richiedente per fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione, compresa una descrizione indicante quale sistema informatico sarà utilizzato per ciascun tipo di cartolarizzazione e di esposizione sottostante di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e);
- (b) i pertinenti requisiti operativi, le specifiche funzionali e tecniche, la capacità di memoria, la scalabilità del sistema (sia per espletare le sue funzioni che per gestire gli incrementi delle informazioni da trattare e delle richieste di accesso), i limiti massimi delle dimensioni dei dati trasmessi in conformità del regolamento delegato (UE).../... della Commissione [regolamento delegato (UE).../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l'aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l'accesso ad essi]⁸, l'architettura e la progettazione tecnica del sistema, il modello e i flussi dei dati, le operazioni, le procedure amministrative e i manuali;

⁸ Regolamento delegato C(2019)8881 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l'aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l'accesso ad essi.

- (c) la descrizione dettagliata dei dispositivi d'utente messi a punto dal richiedente per fornire servizi agli utenti;
- (d) le politiche e le procedure di investimento e rinnovo in materia di risorse informatiche del richiedente, compreso il ciclo di riesame e sviluppo dei sistemi del richiedente e delle politiche relative alla gestione delle versioni e ai test;
- (e) un documento che descriva nel dettaglio il modo in cui il richiedente ha attuato, mediante uno schema XML (Extensible Markup Language), i modelli di segnalazione che figurano negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione [regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE]⁹, negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) .../... [regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS]¹⁰ e qualsiasi messaggio XML supplementare, utilizzando le specifiche messe a disposizione dall'ESMA;
- (f) le politiche e le procedure per gestire eventuali modifiche dei modelli di segnalazione stabiliti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) .../... [regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE].

Articolo 15

Meccanismi di raccolta e messa a disposizione delle informazioni

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:
 - (a) la descrizione dettagliata della procedura e delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente utilizzerà per assicurare la raccolta tempestiva, strutturata e completa dei dati dei soggetti segnalanti, compresa una copia di eventuali manuali sulla segnalazione da mettere a disposizione dei soggetti segnalanti;
 - (b) la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente intende utilizzare per garantire ai soggetti elencati all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 l'accesso diretto e immediato alle informazioni di cui agli articoli da 2 a 8 del regolamento delegato (UE) .../... [regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere

⁹ Regolamento di esecuzione C(2019)7624 della Commissione, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE.

¹⁰ Regolamento di esecuzione C(2019)8011 della Commissione, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS.

messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE]¹¹, compresa una copia del manuale d'uso e delle procedure interne necessarie per ottenere tale accesso;

- (c) la descrizione delle procedure che il richiedente intende utilizzare per calcolare i punteggi indicanti il livello di completezza dei dati di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) .../... [regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l'aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l'accesso ad essi] e la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che intende utilizzare per garantire ai soggetti elencati all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 un accesso diretto e immediato ai punteggi relativi al livello di completezza dei dati, in conformità del medesimo regolamento, compresa una copia del manuale d'uso e delle procedure interne necessarie per ottenere tale accesso.
- (2) La descrizione dettagliata di cui al paragrafo 1, lettera a):
 - (a) distingue tra risorse, metodi e canali automatizzati e manuali;
 - (b) se le risorse, i metodi o i canali sono manuali:
 - i) descrive in che modo tali risorse, metodi o canali rispondono al requisito di scalabilità di cui all'articolo 14, lettera b), del presente regolamento;
 - ii) descrive le procedure specifiche poste in essere dal richiedente per assicurare che tali risorse, metodi e canali siano conformi all'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 16

Servizi accessori

Se un richiedente la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, un'impresa del gruppo del richiedente o un'impresa con cui il richiedente ha concluso un accordo relativo ai servizi di base inerenti a cartolarizzazione, offre o prevede di offrire servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione, la domanda di registrazione contiene:

- (a) la descrizione dei servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o dei servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione che il richiedente o un'impresa del suo gruppo presta o prevede di prestare, e la descrizione di eventuali accordi che il richiedente possa avere con le imprese che offrono tali servizi, nonché copia di tali accordi;
- (b) le procedure e le politiche che garantiranno il necessario livello di separazione operativa in termini di risorse, sistemi, informazioni e procedure tra i servizi di base inerenti a cartolarizzazione e gli eventuali servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione del richiedente, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti dal richiedente, da un'impresa del gruppo o da qualsiasi altra impresa con la quale ha un accordo.

¹¹ Regolamento delegato C(2019)7334 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE.

Alta dirigenza e membri del consiglio

Con riferimento a ciascun alto dirigente la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni:

- (a) una copia del curriculum vitae dell'alto dirigente, comprese le seguenti informazioni, nella misura in cui esse siano pertinenti per valutare l'adeguatezza dell'esperienza e delle conoscenze dell'alto dirigente ai fini dell'esercizio delle sue funzioni:
 - i) una panoramica dell'istruzione post-secondaria dell'alto dirigente;
 - ii) la carriera professionale dell'alto dirigente, con indicazione delle date e delle posizioni ricoperte e la descrizione delle funzioni esercitate;
 - iii) ogni qualifica professionale posseduta dall'alto dirigente, unitamente alla data di acquisizione della qualifica e l'indicazione dell'iscrizione a un ordine professionale pertinente;
- (b) informazioni dettagliate sulle conoscenze e sull'esperienza in materia di cartolarizzazione e nella gestione, nelle operazioni e nello sviluppo delle tecnologie informatiche;
- (c) informazioni relative a eventuali condanne penali per atti connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita, in particolare mediante documenti ufficiali, se disponibili nello Stato membro;
- (d) una dichiarazione firmata dall'alto dirigente, in cui comunica se:
 - i) è stato condannato per reati connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita;
 - ii) è incorso in sanzioni a conclusione di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da un'autorità di regolamentazione o da un'agenzia o un organismo pubblici o è sottoposto a un tale procedimento non ancora concluso;
 - iii) è stato condannato in un procedimento civile dinanzi al giudice connesso alla fornitura di servizi finanziari o di gestione di dati, o per irregolarità o frode nella gestione di un'impresa;
 - iv) è stato membro del consiglio o alto dirigente di un'impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione;
 - v) gli è stato rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione;
 - vi) ha fatto parte del consiglio o dell'alta dirigenza di un'impresa che sia divenuta insolvente o sia stata posta in liquidazione mentre aveva ancora legami con l'impresa, oppure entro un anno dalla cessazione dei suoi legami con l'impresa;
 - vii) è stato membro del consiglio o alto dirigente di un'impresa condannata o sanzionata da un organismo di regolamentazione;
 - viii) è stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione per frode, appropriazione indebita o in connessione alla fornitura di servizi finanziari o di gestione di dati, da parte di un'amministrazione o di un organismo di regolamentazione o professionale;

- ix) è stato interdetto dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, o licenziato o rimosso da qualsiasi altro incarico in un'impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità;
- (e) una dichiarazione in merito ai potenziali conflitti di interesse che l'alto dirigente può avere nell'esecuzione dei suoi compiti e le modalità di gestione di tali conflitti.

Articolo 18

Trasparenza delle regole di accesso

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:
- (a) le politiche e le procedure in conformità delle quali i diversi tipi di utente segnalano le informazioni raccolte, prodotte e conservate in modo centralizzato nel repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e accedono alle stesse, compresi i processi utilizzati dagli utenti per accedere alle informazioni conservate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, visualizzarle, consultarle o modificarle, nonché le procedure utilizzate per autenticare l'identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
- (b) una copia dei termini e delle condizioni che determinano i diritti e le obbligazioni dei diversi tipi di utente in relazione alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
- (c) la descrizione delle diverse categorie di accesso a disposizione degli utenti;
- (d) la descrizione dettagliata delle politiche e delle procedure di accesso intese ad assicurare che gli utenti abbiano un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, tra cui:
- i) eventuali restrizioni di accesso;
- ii) variazioni delle condizioni o delle restrizioni di accesso per i soggetti segnalanti e i diversi soggetti elencati all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
- iii) le modalità secondo le quali le politiche e le procedure di accesso assicurano un accesso il meno limitato possibile e le procedure di contestazione e annullamento di una restrizione o un diniego di accesso;
- (e) la descrizione dettagliata delle politiche e delle procedure di accesso in virtù delle quali altri prestatori di servizi hanno un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, previo consenso scritto, volontario e revocabile del soggetto segnalante interessato, in particolare:
- i) eventuali restrizioni di accesso;
- ii) variazioni delle condizioni o delle restrizioni di accesso;
- iii) le modalità secondo le quali le politiche e le procedure di accesso assicurano un accesso il meno limitato possibile e le procedure di contestazione e annullamento di una restrizione o un diniego di accesso;
- (f) una descrizione dei canali e dei meccanismi per comunicare pubblicamente agli utenti effettivi e potenziali le procedure mediante le quali essi possono infine accedere alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per comunicare pubblicamente ai soggetti segnalanti effettivi e potenziali le

procedure mediante le quali essi possono infine rendere disponibili le informazioni tramite il richiedente.

- (2) Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono specificate per ciascuna delle seguenti categorie di utenti:
 - (a) il personale e altri collaboratori affiliati al richiedente, anche all'interno dello stesso gruppo;
 - (b) cedenti, promotori e SSPE (come categoria unica);
 - (c) i soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - (d) altri prestatori di servizi;
 - (e) ogni altra categoria di utente identificata dal richiedente (con informazioni specificate separatamente per ciascuna categoria).

Articolo 19

Trasparenza delle politiche di fissazione del prezzo

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene una descrizione di quanto segue:

- (1) la politica di fissazione del prezzo del richiedente, compresi eventuali sconti e riduzioni e le condizioni per beneficiarne;
- (a) la struttura delle commissioni del richiedente per la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione e accessori, ivi compreso il costo stimato di ciascuno di tali servizi, e i dettagli dei metodi utilizzati per contabilizzare separatamente i costi che il richiedente sostiene per la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione e accessori, nonché le commissioni imposte dal richiedente per il trasferimento delle informazioni a un altro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per ricevere le informazioni trasferite da un altro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
- (b) i metodi utilizzati dal richiedente per mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui alle lettere a) e b), compresa una copia della struttura delle commissioni che indichi separatamente i servizi di base inerenti a cartolarizzazione e, se sono forniti, i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione.

Articolo 20

Rischio operativo

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:
 - (a) la descrizione dettagliata delle risorse disponibili e delle procedure miranti a individuare e ridurre il rischio operativo e qualsiasi altro rischio rilevante cui il richiedente sia esposto, ivi compresa una copia delle pertinenti politiche, metodologie, procedure interne e manuali redatti a tale scopo;
 - (b) la descrizione delle attività liquide nette finanziate da capitale proprio per la copertura di potenziali perdite economiche di natura generale al fine di continuare a fornire i servizi di base inerenti a cartolarizzazione in condizioni normali di funzionamento;

- (c) una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie del richiedente al fine di coprire i costi operativi di una liquidazione o riorganizzazione delle operazioni e dei servizi essenziali per un periodo di almeno nove mesi;
- (d) il piano di continuità operativa del richiedente e la descrizione delle modalità per aggiornarlo, tra cui:
 - i) tutti i processi aziendali, le risorse, le procedure di escalation e i relativi sistemi aventi importanza critica per garantire i servizi di base inerenti a cartolarizzazione del richiedente, ivi compresi i pertinenti servizi esternalizzati, la strategia, la politica e gli obiettivi del richiedente per garantire la continuità dei processi;
 - ii) eventuali accordi in vigore con altri fornitori di infrastrutture del mercato finanziario, ivi compresi altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni;
 - iii) le modalità per garantire un livello minimo di servizio delle funzioni essenziali e la tempistica prevista per il pieno ripristino di dette funzioni;
 - iv) il tempo di ripristino massimo accettabile dei processi e dei sistemi aziendali, tenendo conto dei termini per la segnalazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e del volume di informazioni che il richiedente deve trattare entro il periodo trimestrale;
 - v) le procedure di gestione della registrazione e del riesame degli incidenti;
 - vi) un programma di test periodici, che garantisca l'esecuzione di prove sufficienti a coprire una gamma adeguata di scenari possibili, a breve e medio termine, compresi, ma non solo, disfunzioni del sistema, catastrofi naturali, interruzioni della comunicazione, perdita di personale essenziale e impossibilità di usare i locali in cui si svolge solitamente l'attività e che preveda prove per individuare il modo in cui l'hardware, il software e le comunicazioni reagiscono alle potenziali minacce, i risultati e le azioni di follow-up derivanti dalle prove e i sistemi che si sono rivelati incapaci di far fronte agli specifici scenari testati;
 - vii) il numero di siti tecnici e operativi alternativi disponibili, la loro ubicazione, le risorse di cui dispongono rispetto al sito principale e le procedure di continuità operativa in vigore qualora si renda necessario l'uso dei siti alternativi;
 - viii) informazioni sull'accesso a un sito di attività secondario per consentire al personale di garantire la continuità dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione, qualora la sede principale non sia disponibile;
 - ix) i piani, le procedure e i dispositivi per gestire le situazioni di emergenza e garantire la sicurezza del personale;
 - x) i piani, le procedure e i dispositivi per gestire le crisi, coordinare gli sforzi complessivi in materia di continuità operativa e determinare la loro tempestiva (entro il tempo massimo di ripristino definito dal richiedente) ed efficace capacità di attivazione, mobilitazione ed escalation;
 - xi) i piani, le procedure e i dispositivi per ripristinare i componenti del sistema, dell'applicazione e dell'infrastruttura del richiedente entro il tempo massimo di ripristino definito da quest'ultimo;
 - xii) dettagli circa la formazione del personale sul funzionamento dei meccanismi di continuità operativa e ruolo di ciascuno, compreso il personale preposto alle operazioni di sicurezza specificamente incaricato della reazione immediata all'interruzione del servizio;

- (e) la descrizione delle misure adottate per garantire i servizi di base inerenti a cartolarizzazione del richiedente in caso di perturbazioni e la partecipazione degli utenti e dei terzi a tali misure;
 - (f) la descrizione dei dispositivi posti in essere dal richiedente per pubblicare sul proprio sito web e informare immediatamente l'ESMA e gli altri utenti in merito a eventuali interruzioni del servizio o perturbazioni nei collegamenti, nonché al tempo stimato necessario per ripristinare la regolarità del servizio;
 - (g) la descrizione dei dispositivi del richiedente che consentono al personale di monitorare costantemente in tempo reale le prestazioni dei sistemi informatici.
- (2) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni include una copia delle politiche e delle procedure per garantire l'ordinato trasferimento delle informazioni e il reindirizzamento dei flussi di informazioni ad altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

Articolo 21

Esteralizzazione

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dimostra che, qualora disponga che un terzo, comprese le imprese con cui ha stretti legami, esegua attività per suo conto, il richiedente si accerta che il terzo possieda la competenza e la capacità per eseguirle in maniera affidabile e professionale.
- (2) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni specifica o contiene tutti i seguenti elementi:
 - (a) la descrizione dell'ambito delle attività da esternalizzare nonché il grado di dettaglio e la misura in cui tali attività sono esternalizzate;
 - (b) una copia dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, con funzioni e responsabilità chiare, metriche e obiettivi per ogni requisito fondamentale esternalizzato del richiedente, i metodi utilizzati per monitorare il livello dei servizi delle funzioni esternalizzate, nonché le misure o le azioni da adottare qualora non sia raggiunto l'obiettivo in materia di livello dei servizi;
 - (c) una copia dei contratti che disciplinano tali accordi sul livello dei servizi, compresa l'identificazione del terzo prestatore di servizi;
 - (d) una copia di eventuali relazioni esterne sulle attività esternalizzate, se disponibili;
 - (e) la descrizione dettagliata delle misure organizzative e delle politiche adottate in materia di esternalizzazione e i rischi che questa comporta secondo quanto indicato al paragrafo 4.
- (3) La domanda di registrazione dimostra che l'esternalizzazione non limita la capacità del richiedente di esercitare le funzioni dell'alta dirigenza o dell'organo di gestione.
- (4) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene informazioni sufficienti a dimostrare in che modo il richiedente rimane responsabile di qualsiasi attività esternalizzata e la descrizione delle misure organizzative adottate dal richiedente per garantire quanto segue:
 - (a) che il terzo prestatore di servizi esegua le attività esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari applicabili e provveda a colmare adeguatamente le carenze riscontrate;

- (b) che il richiedente individui i rischi che si pongono in relazione alle attività esternalizzate ed effettui un adeguato controllo periodico di tali rischi;
- (c) che le attività esternalizzate siano sottoposte a procedure adeguate di controllo, anche in termini di effettiva vigilanza all'interno del soggetto richiedente sulle attività e sui rischi ad esse associati;
- (d) che sia assicurata un'adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate.

Ai fini del primo comma, lettera d), il richiedente fornisce informazioni sui meccanismi di continuità operativa del terzo prestatore di servizi, compresa la valutazione della qualità di tali meccanismi da parte del richiedente e, se necessario, eventuali miglioramenti che quest'ultimo ha chiesto di apportare.

- (5) Se il terzo prestatore di servizi è soggetto alla vigilanza di un'autorità di regolamentazione, la domanda di registrazione contiene anche informazioni che dimostrano che il terzo prestatore di servizi collabora con tale autorità in relazione alle attività esternalizzate.

Articolo 22

Sicurezza

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la prova di quanto segue:
 - (a) che i sistemi informatici sono protetti dall'uso improprio o dall'accesso non autorizzato;
 - (b) che i sistemi di informazione, quali definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹², sono protetti dagli attacchi;
 - (c) che è impedita la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate;
 - (d) che è garantita la sicurezza e l'integrità delle informazioni ricevute dal repertorio a norma del regolamento (UE) 2017/2402.
- (2) La domanda contiene la prova che il richiedente dispone di meccanismi atti a individuare e gestire in modo rapido e tempestivo i rischi di cui al paragrafo 1.
- (3) Per quanto riguarda le violazioni delle misure di sicurezza fisica ed elettronica di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda contiene la prova che il richiedente dispone di meccanismi per agire in modo rapido e tempestivo al fine di:
 - (a) informare l'ESMA dell'incidente che ha dato origine alla violazione;
 - (b) fornire all'ESMA un rapporto sull'accaduto precisando la natura e i dettagli dell'incidente, le misure adottate per farvi fronte e le iniziative prese per impedire il ripetersi di incidenti simili;
 - (c) informare i propri utenti dell'incidente se sono stati interessati dalla violazione.

¹² Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

Articolo 23

Procedure di verifica

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la descrizione delle politiche e delle procedure messe in atto dal richiedente al fine di:
 - (a) autenticare l'identità dell'utente che accede ai sistemi del richiedente;
 - (b) autorizzare e consentire la registrazione delle informazioni ricevute dal richiedente a norma del regolamento (UE) 2017/2402 per la cartolarizzazione interessata;
 - (c) ottemperare agli articoli da 2 a 4 del regolamento delegato (UE) .../... [regolamento delegato (UE).../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l'aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l'accesso ad essi];
 - (d) verificare ed evidenziare le doppie comunicazioni di informazioni;
 - (e) identificare le informazioni che il repertorio non ha ricevuto, ove vi sia l'obbligo di rendere disponibili tali informazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.
- (2) La domanda contiene anche documenti che forniscono diversi esempi dettagliati di test, comprendenti gli elementi grafici, che dimostrano la capacità del richiedente di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), sono forniti diversi esempi dettagliati di test per ciascuna delle verifiche elencate all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) .../... [regolamento delegato (UE).../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l'aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l'accesso ad essi].

Articolo 24

Qualità delle informazioni prodotte

In merito alle informazioni prodotte dal richiedente a norma del regolamento delegato (UE) .../... [regolamento delegato (UE).../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l'aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l'accesso ad essi], la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la descrizione dettagliata delle procedure messe in atto dal richiedente che permettano a quest'ultimo di pubblicare correttamente, senza introdurre errori o omissioni, le informazioni ricevute dai soggetti segnalanti.

Articolo 25

Riservatezza

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la descrizione dettagliata delle politiche, delle procedure e dei meccanismi interni per prevenire:
 - (a) qualsiasi uso delle informazioni conservate dal richiedente per scopi illegittimi;
 - (b) la divulgazione di informazioni riservate;
 - (c) l'uso commerciale delle informazioni conservate dal richiedente ove tale uso è vietato.
- (2) La descrizione di cui al paragrafo 1 contiene una descrizione delle procedure interne in materia di autorizzazione del personale all'uso di password di accesso alle informazioni, specificando lo scopo dell'uso, l'entità delle informazioni visualizzate e le restrizioni sull'uso delle informazioni.
- (3) I richiedenti forniscono all'ESMA informazioni sulle procedure di tenuta di un log che consenta di identificare ogni membro del personale che accede alle informazioni conservate dal richiedente, il momento dell'accesso, la natura delle informazioni cui accede e lo scopo.

Articolo 26

Politica sulla conservazione dei dati

- (1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni:
 - (a) i sistemi, le politiche e le procedure di conservazione dei dati che sono utilizzati per garantire che le informazioni rese disponibili dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente siano registrate e conservate dal richiedente in conformità all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, quale applicato dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - (b) la descrizione dettagliata dei sistemi, delle politiche e delle procedure di conservazione dei dati che sono utilizzati per garantire che le informazioni rese disponibili dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente siano modificate in modo adeguato e conformemente alle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari;
 - (c) informazioni sul ricevimento e la gestione delle informazioni messe a disposizione dal soggetto segnalante a norma del regolamento (UE) 2017/2402 tramite il richiedente, compresa una descrizione delle politiche e delle procedure messe in atto dal richiedente per assicurare quanto segue:
 - i) la registrazione tempestiva e accurata delle informazioni ricevute;
 - ii) la conservazione in un log di segnalazione di tutte le informazioni ricevute riguardanti il ricevimento, la modifica o la cessazione di un'operazione di cartolarizzazione;
 - iii) che le informazioni siano conservate sia online che offline;

- iv) che le informazioni siano adeguatamente copiate ai fini della continuità operativa.
- (2) La domanda di registrazione include inoltre le politiche e le procedure del richiedente per registrare immediatamente e conservare per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione della cartolarizzazione le verifiche, le convalide e le informazioni fornite dal richiedente a norma del regolamento delegato (UE) .../... [regolamento delegato (UE).../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l'aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l'accesso ad essi].

Articolo 27

Pagamento delle commissioni

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la prova del pagamento delle commissioni per la registrazione di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/2402 della Commissione.

Articolo 28

Verifica dell'accuratezza e della completezza della domanda

- (1) Tutte le informazioni fornite all'ESMA nel corso della procedura di registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del richiedente in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.
- (2) Le informazioni sono anche accompagnate dalla pertinente documentazione societaria di legge che certifica l'accuratezza delle informazioni contenute nella domanda, ove tale documentazione sia opportuna e disponibile.

Articolo 29

Obblighi di informazione per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati che chiedono di fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione

- (1) La domanda ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 di estensione della registrazione ai fini dell'articolo 7 del medesimo regolamento contiene le informazioni e la documentazione richieste dalle seguenti disposizioni del presente regolamento:
- (a) l'articolo 2, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d);
 - (b) l'articolo 3;
 - (c) l'articolo 5, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d);
 - (d) l'articolo 6;
 - (e) l'articolo 9;
 - (f) l'articolo 10, lettera b);
 - (g) l'articolo 12;
 - (h) l'articolo 13, paragrafo 2;

- (i) gli articoli 14, 15 e 16;
 - (j) l'articolo 17, lettere b) ed e);
 - (k) gli articoli da 18 a 24;
 - (l) l'articolo 25, paragrafo 2;
 - (m) gli articoli 26, 27 e 28.
- (2) Le informazioni e la documentazione richieste dalle disposizioni del presente regolamento che non sono contemplate dal paragrafo 1 sono incluse nella domanda solo se il contenuto di tali particolari informazioni o documentazione al momento della presentazione della domanda differisce dall'ultimo contenuto fornito all'ESMA prima di allora a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, a seconda dei casi.
- (3) Ai fini del presente articolo, i riferimenti alla domanda di registrazione di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, e agli articoli da 3 a 28 si intendono come riferimenti alla domanda di estensione della registrazione.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29.11.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER